

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI

Ai sensi dei D.G.R. 339/06 e 741/06 tutte le imprese alimentari che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di prodotti alimentari devono essere registrati presso l'anagrafe informatizzata delle imprese alimentari (SIVA). La nuova normativa prevede che la registrazione avvenga a seguito di notifica, da parte degli operatori del settore alimentare, di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

L'operatore del settore alimentare che intende avviare un'attività di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, vendita e/o somministrazione presenta notifica di DIA alla segreteria del Dipartimento di Prevenzione con sede in Fabriano – via delle Fornaci n° 110 (orario di apertura al pubblico: tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 8,30 alle ore 10,30).

La notifica di DIA deve essere redatta in triplice copia

- 1° da inviare alla segreteria del Dipartimento di Prevenzione;
- 2° da inviare al Comune di Fabriano, presso l'Ufficio Protocollo - Piazza del Comune n. 1;
- 3° da conservare presso l'impresa;

e deve essere corredata della seguente documentazione:

- relazione tecnica sui requisiti igienico sanitari dei locali e degli impianti redatta su apposito modello
- pianta planimetrica dei locali nei quali si svolgerà l'attività, firmata da un tecnico abilitato (firma non obbligatoria per le attività temporanee), con le seguenti indicazioni: disposizione spaziale dello stabilimento, rete idrica, destinazione d'uso e la superficie di ogni locale, le superfici finestrate, l'altezza, la collocazione delle attrezzature o layout;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi presenta la notifica;
- copia, nel caso di mezzi di trasporto, della carta di circolazione, del certificato ATP e del certificato della ditta costruttrice attestante l'idoneità dei materiali destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
- fotocopia della ricevuta del versamento, per un importo pari a 50,00 euro per la DIA semplice ed a 100,00 euro per la DIA differita, effettuato presso la tesoreria dell'ASUR (Banca delle Marche) o con bollettino di c/c n. 16767600 intestato a "A.S.U.R. – zona territoriale n. 6 – Fabriano – servizio tesoreria".

La normativa prevede due tipi di DIA:

- **DIA semplice per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui al quadro A**
- **DIA differita per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui al quadro B o A + B**

Dovrà essere presentata notifica di:

DIA semplice

- per l'avvio di nuovi stabilimenti che svolgono una o più delle attività di cui al quadro A.

In questo caso l'attività può iniziare subito dopo la presentazione della notifica previo rilascio della licenza comunale.

Il Servizio che ha ricevuto la pratica esamina la notifica e valuta la documentazione allegata; entro 10 giorni dalla presentazione della notifica può richiedere documenti e dichiarazioni integrative fissandone il termine per l'invio e diffidando, se lo ritiene necessario, l'operatore ad iniziare l'attività fino all'avvenuta regolarizzazione della dichiarazione; se l'operatore non invia quanto richiesto non si procederà alla registrazione.

□ DIA differita

- per l'avvio di nuovi stabilimenti che svolgono una o più delle attività di cui al quadro B o A + B.

In questo caso l'attività può iniziare trascorsi 45 gg dalla notifica, previa comunicazione da parte dell'operatore al Dipartimento di Prevenzione e al Comune di Fabriano (ufficio Protocollo); anche in caso di DIA differita il servizio competente può richiedere all'operatore documentazione integrativa e l'attività può iniziare solo dopo 30 gg dalla data di ricevimento degli atti richiesti; decorsi i termini di cui sopra, in caso di silenzio, la notifica dovrà ritenersi accolta (silenzio-assenso). L'operatore del settore alimentare dovrà assicurare all'organo tecnico dell'ASUR la possibilità di effettuare un eventuale sopralluogo di verifica tra il 30° giorno (tempo necessario per l'espletamento delle verifiche di tipo amministrativo ai sensi della L. 241/90 modificata dalla L. 15/2005) e il 45° giorno (tempo di attesa obbligatorio per l'inizio dell'attività) dalla presentazione della DIA differita; da tale verifica potranno derivare le seguenti circostanze:

- l'attività inizia alla data prestabilita senza ritardi;
- l'attività inizia solo dopo che l'operatore ha ottemperato alle prescrizioni di adeguamento impartite per la risoluzione delle non conformità riscontrate;
- l'attività inizia alla data prestabilita ma l'operatore deve ottemperare alle prescrizioni di adeguamento impartite per la risoluzione delle non conformità riscontrate entro un termine prestabilito dagli organi di controllo;

In caso di attività temporanee (sagre, feste popolari ecc.) che possono allestire le strutture solo negli ultimi giorni, l'autorità competente sottoporrà a verifica una congrua percentuale (10-20%) di manifestazioni durante il loro svolgimento.

□ COMUNICAZIONE di sostituzione della DIA

- per subentro (cambio della gestione, della proprietà o della locazione) o variazione societaria in stabilimenti che svolgano qualsiasi attività (quadro A e/o B)

In questo caso si applicano le procedure di DIA semplice.

Parere preventivo

L'operatore del settore alimentare che intende iniziare un'attività di produzione, trasformazione, trasporto o distribuzione può richiedere un parere preventivo inviando relativa domanda, corredata di pianta planimetrica, alla segreteria del Dipartimento di Prevenzione.

Modifiche degli elementi strutturali e/o della tipologia produttiva

L'operatore del settore alimentare che intende apportare modifiche degli elementi strutturali e/o della tipologia produttiva al proprio stabilimento, presenta una notifica con procedura di DIA semplice o di Dia differita in doppia copia alla segreteria del Dipartimento di Prevenzione allegando la pianta planimetrica e la relazione tecnica aggiornate; una terza copia della comunicazione va inviata a cura dell'interessato al Comune di competenza.

Cessazione attività registrata

L'operatore del settore alimentare che intende cessare la propria attività invia una comunicazione in doppia copia alla segreteria del Dipartimento di Prevenzione; una terza copia della comunicazione va inviata a cura dell'interessato al Comune di competenza.

QUADRO A

produzione primaria	- aziende agrarie (<u>allevamento</u> bovini, suini, ovicapri, equini da carne, volatili, selvaggina allevata) - aziende agricole (coltivazione prodotti di origine vegetale)
distribuzione e/o deposito non all'ingrosso (a servizio dell'attività) e/o vendita al dettaglio	- vendita al dettaglio di prodotti alimentari in confezione originale (<u>alimenti senza banco di sezionamento o porzionatura</u>) - <u>deposito (non all'ingrosso)</u> di prodotti alimentari anche annesso ad attività di vendita al dettaglio
distribuzione/vendita alimentare su aree pubbliche	- <u>vendita su aree pubbliche</u> di prodotti alimentari - <u>negozi mobili</u> con preparazione, cottura e vendita di prodotti alimentari
trasporto	- <u>mezzi di trasporto</u> di prodotti alimentari

QUADRO B

produzione	- laboratori di produzione con annesso deposito di prodotti alimentari che vendono prevalentemente all'ingrosso (<u>stabilimenti ce, oleifici, molini, cantine ecc.</u>)
trasformazione	- laboratori di produzione di prodotti alimentari che vendono prevalentemente al dettaglio e/o somministrano (<u>ristoranti, pizza al taglio, paninoteche e piadinerie, prodotti di gastronomia e rosticceria, gelato, pasta fresca, prodotti a base di carne e pesce, miele, bevande, prodotti vegetali, sagre e feste paesane</u>)
confezionamento	- <u>confezionamento</u> di prodotti alimentari anche annesso a laboratori di produzione
deposito all'ingrosso	- <u>deposito all'ingrosso</u> di prodotti alimentari anche annesso a laboratori di produzione o trasformazione
somministrazione	- <u>somministrazione</u> di prodotti alimentari anche annessa a laboratori di trasformazione
vendita	- vendita al dettaglio di prodotti alimentari anche annessa a laboratori di trasformazione (<u>alimenti con banco prodotti sfusi</u>)
somministrazione temporanea	- <u>somministrazione in sagre o feste paesane</u> di prodotti alimentari anche annessa a laboratori di trasformazione